Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Pisa 25 marzo 2024

Mail info@ordinearchitettipisa.it

Spett.le
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Pisa
Via G. Ferraris n. 21
Loc. Ospedaletto
56121 P I S A

C.a. Presidente del Consiglio dell'Ordine

OGGETTO: parere in materia di equo compenso.

* * *

Gentile Presidente,
a seguito della Sua richiesta fornisco il seguente parere sull'applicazione della legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di servizi di ingegneria e architettura (SIA) affidati dalla Pubblica Amministrazione.
Per prima cosa partiamo da una sintesi della legge sull'equo compenso.

* * *

1. Sintesi delle norme contenute nella legge n. 49/2023

Ambito di applicazione della legge

Le norme della Legge n. 49/2023 (*infra* solo "legge") si applicano esclusivamente a determinate categorie di "clienti forti", capaci di imporre le condizioni economiche alla controparte nel contesto di un mercato caratterizzato da un elevato numero di concorrenti dotati del medesimo titolo professionale.
L'art. 2 della legge individua da un lato la categoria di operatori da tutelare, ossia i prestatori d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 c.c., e dall'altro le seguenti categorie di committenti da limitare:

Partita IVA 01524950506 – Codice Fiscale DLL GPT 67A27 G702Q

A) le imprese bancarie e assicurative, loro società controllate e mandatarie;
B) le altre imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico al professionista hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

A queste categorie di committenti "forti" la legge associa anche la Pubblica Amministrazione: *"le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ..."* (art. 2, comma 3).
Pubblica amministrazione così definita dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001: *"... tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"*.

* * *

Cosa si intende per compenso equo

Secondo l'art. 1 della Legge – per le professioni regolamentate – è tale il compenso calcolato in conformità al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e al D.M. 17 giugno 2016 rispettivamente:

- il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale (c.d. "decreto parametri committenti privati");
- il regolamento recante l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione e assimilate contemplate nel Codice dei contratti pubblici (c.d. "decreto parametri contratti pubblici").

Si tratta dei decreti adottati ai sensi dell'art. 9 del Decreto legge n. 1/2012 che aveva abrogato le tariffe (per gli ingegneri e gli architetti quella approvata dalla Legge n. 143/1949).

* * *

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Le prerogative del professionista a cui viene corrisposto un compenso non equo da un committente forte o dalla P.A.

Il professionista (singolo, associato o la società tra professionisti) si può rivolgere al giudice e chiedere la rideterminazione del compenso per l'attività prestata sulla base dei parametri ministeriali (cfr. art. 3, commi 5 e 6 della legge).
Il giudice che accerta la mancata o inappropriata applicazione dei parametri a danno del professionista, oltre a condannare il committente a pagare la differenza tra compenso pagato e compenso ricalcolato, gli può altresì imporre il pagamento di un indennizzo fino al doppio di quella differenza, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno (art. 4 della legge).
Questo tipo di tutela deriva dalla nullità degli accordi – preparatori e definitivi – tra committente e professionista che prevedano direttamente o indirettamente una deroga all'applicazione dei parametri ministeriali nella determinazione del compenso (art. 3, comma 1 della legge).

E' una nullità di ampia portata perché riguarda anche quelle pattuizioni che se non specificamente dedicate alla quantificazione del compenso, determinino comunque uno squilibrio contrattuale a favore del committente ovvero *"... attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso ..."* dal professionista (art. 3, comma 2 della legge).

Si tratta di una nullità c.d. "di protezione" della parte debole del rapporto nel senso che (art. 3, comma 4 della legge):

- se riferita a singole clausole, non determina la nullità dell'intero contratto di incarico che rimane quindi valido ed efficacie per il resto;
- opera solo a vantaggio del professionista;
- è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Ulteriore caratteristica è quella che la prescrizione del diritto a ottenere la rideterminazione dei compensi derivante dalla nullità degli accordi in deroga ai parametri, decorre solo dal momento in cui cessa il rapporto con il committente. Inoltre, nel caso di incarichi aventi ad oggetto plurime prestazioni, la prescrizione decorre solo dal giorno in cui l'ultima è stata eseguita (art. 5 della legge).

Unico limite alla nullità degli accordi in deroga all'equo compenso, riguarda quelle clausole del contratto di incarico che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'U.E.

Partita IVA 01524950506 – Codice Fiscale DLL GPT 67A27 G702Q

La legge n. 49/2023 attribuisce ai Consigli Nazionali delle professioni regolamentate la legittimazione ad agire in giudizio allorché ravvisino nella condotta delle imprese e della P.A. la violazione delle norme a garanzia dell'equo compenso (art. 5, comma 4).
Parallelamente è imposto agli ordini e ai collegi professionali di adottare norme deontologiche volte a sanzionare i professionisti che violino tali disposizioni ovvero accettino compensi in deroga ai parametri ministeriali (art. 5, comma 5).

* * *

2. Le regole che si applicano agli incarichi esclusi dall'applicazione della Legge 49/2023

Prima di tutto si applica l'art. 2233 del Codice Civile in base al quale il compenso professionale è determinato dall'accordo delle parti e, solo in mancanza di accordo, è determinato dal giudice sulla base dei parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140.
Committente e professionista sono quindi liberi di scegliere il criterio di calcolo del compenso ritenuto più appropriato al tipo di prestazione sia in deroga alle previsioni del decreto parametri, sia alternativamente richiamando nel contratto di incarico l'applicazione del medesimo decreto.
L'art. 2233 c.c. prevede tuttavia che *"... in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*: un riferimento che ha poi trovato nella legge sull'equo compenso una declinazione limitata all'ambito di applicazione descritto nel precedente paragrafo. Resta tuttavia un limite, soprattutto all'eccessivo ribasso, per gli accordi in deroga ai parametri sottoscritti con tutti gli altri committenti che si traducano in condotte discorsive della concorrenza.
In questo senso ricordo le norme del Codice deontologico volte a sanzionare la condotta di quei professionisti che per acquisire incarichi – anche al di fuori dell'ambito di applicazione della legge sull'equo compenso – basano la propria offerta economica sulla sistematica e significativa contrazione dei compensi in deroga alla applicazione dei parametri di cui al DM n. 140/2012.
Il riferimento è all'art. 20, comma 2, in base al quale *"la rinunzia totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica"*.
A cui si aggiunge l'art. 24, comma 6, nel ribadire che *"la richiesta di compensi, di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare"*.

Se quindi sul piano deontologico, a garanzia della leale concorrenza, sono posti dei limiti all'autonomia contrattuale delle parti, l'art. 9 comma 4 del D.l. 1/2012 impone al

professionista ulteriori obblighi al fine di rendere più consapevole la scelta del committente e di limitare il contenzioso. Si tratta:

- del dovere di preventivare per iscritto al cliente oltre al compenso anche i costi, le spese e gli oneri connessi allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- del dovere di concordare comunque per iscritto il compenso prima di dare esecuzione all'incarico conferito dal committente.

Doveri che sono ribaditi anche dal Codice deontologico (art. 24).

Si capisce pertanto che a differenza degli obiettivi della legge sull'equo compenso, per gli incarichi che esulano dal suo ambito di applicazione la normativa presuppone quanto meno un equilibrio dei rapporti di forza contrattuale tra professionista e cliente.

Attenzione però che nei casi in cui quest'ultimo assume la qualifica di "consumatore" – così definita la persona fisica che conferisce l'incarico per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta – entra in gioco la disciplina di protezione del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo).
Si tratta di quel corredo di norme che hanno la finalità di tutelare il cliente consumatore contro le clausole c.d. "vessatorie" del contratto di incarico, imposte cioè dal professionista considerato dalla legge la parte "forte" del rapporto. In pratica, è la situazione opposta a quella a cui fa riferimento la legge sull'equo compenso.
Ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, sono vessatorie le clausole del contratto di incarico che determinano a carico del cliente consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a favore del professionista.
Anche queste clausole sono *ex lege* nulle e tuttavia, a differenza della legge sull'equo compenso, restano valide ed efficace se il professionista dimostra che la clausola è stata inserita nel contratto di incarico a seguito di una specifica trattativa con il cliente il quale pertanto ne ha consapevolmente compreso e accettato il significato e la portata a lui sfavorevole. Si parla quindi di presunzione "relativa" di nullità, a differenza delle clausole di deroga alla applicazione dell'equo compenso per le quali la legge n. 49/2023 prevede invece una presunzione "assoluta" di nullità. Una presunzione cioè che non ammette la prova contraria da parte del committente beneficiario di quelle clausole.

* * *

3. Applicazione della legge sull'equo compenso alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura (SIA) contemplati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

I professionisti singoli o associati, le società tra professionisti e le società di ingegneria attraverso gli iscritti all'albo soci, dipendenti o collaboratori e i raggruppamenti temporanei da essi formati, sono operatori economici abilitati a prestare i SIA contemplati dal Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 66 del Codice).

Anche se inquadrate all'interno di compagini societarie, le prestazioni d'opera intellettuale dei professionisti iscritti all'albo (art. 2230 c.c.) sono la componente essenziale e indispensabile per svolgere i servizi affidati all'esterno della P.A. (cfr. Allegato II.12 art. 34).

E' indubbio che la P.A., nelle sue varie articolazioni centrali e periferiche (cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), è "stazione appaltante" dei SIA previsti dal Codice dei contratti pubblici (Allegato I.1 art. 1).

I corrispettivi delle prestazioni dei SIA sono determinati in base all'allegato I.13 del Codice attraverso un rinvio, in via transitoria, alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016. Per espressa previsione del Codice, tali corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini della individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento (art. 41, comma 15).
Il nuovo Codice modifica la disciplina preesistente (l'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016) che lasciava alle stazioni appaltanti un margine di discrezionalità nell'applicare o meno le tabelle dei corrispettivi. Ne è rimasta traccia nella previsione dell'art. 1, comma 3, del DM 17 giugno 2016, secondo la quale i suddetti parametri *"... possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento"*. In virtù dell'attuale previsione del nuovo Codice quella discrezionalità è da intendersi invece definitivamente superata visto che l'art. 41, comma 15, stabilisce espressamente che *"i predetti corrispettivi sono utilizzati* [devono essere utilizzati, n.d.r.] *dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento"*.

L'art. 1, comma 2, DM 17 giugno 2016 nel definire il corrispettivo dei SIA distingue tra due componenti: il compenso da un lato, le spese e gli oneri accessori dall'altro. Mentre i primi sono correlati al costo delle singole categorie componenti l'opera a cui si riferisce la prestazione e si determinano applicando i parametri come indicato nelle tavole Z1 e Z2 allegate al decreto, le spese e gli oneri accessori sono determinati in maniera forfettaria come una percentuale del compenso.

L'art. 8 del Codice dei contratti pubblici prevede espressamene che sono vietate le prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati che non possono coincidere né con lo spirito di liberalità del professionista, né con l'interesse del medesimo a integrare il proprio curriculum, né con esigenze di risparmio sui costi da parte della P.A. committente.
La norma non si limita a prevedere il divieto di prestazioni gratuite, ma espressamente aggiunge che *"... la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso"*.
Il riferimento al "principio" dell'equo compenso e non alla "legge n. 49/2023" si spiega per il fatto che essa è entrata in vigore (20 maggio 2023) dopo il Codice dei contratti (1° aprile 2023).

In precedenza la disciplina sull'equo compenso per le professioni regolamentate (diverse dall'avvocato) era contenuta nell'art. 19-*quaterdecies* del Decreto legge n. 148/2017 in base al quale (comma 2) *"... la pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti ..."*. Il Codice dei contratti pubblici ha quindi recepito tra i principi generali quello dell'equo compenso secondo la previsione dell'unica fonte pari ordinata esistente all'epoca della sua entrata in vigore.
L'art. 19-*quaterdecies* del Decreto legge n. 148/2017 è stato poi abrogato proprio dalla legge sull'equo compenso e quindi oggi è dovere della P.A. applicare non più solo "il principio" dell'equo compenso ma anche le norme della legge n. 48/2023 nel frattempo sopravvenuta al Codice dei contratti pubblici tenendo conto che quella legge è molto chiara nel prevedere che *"le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ..."* (art. 1 comma 3).

Il riferimento quindi alle norme della legge sull'equo compenso senza eccezioni, ne impone l'applicazione sia nella fase di scelta del prestatore dei SIA (affidamento diretto, predisposizione di elenco di fiduciari, procedura negoziata, gara ad evidenza pubblica), sia nella predisposizione del contenuto dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'incarico. La legge sull'equo compenso infatti fornisce una definizione allargata di contratto di incarico riferendosi a qualsiasi "accordo", "pattuizione", "convenzione", "contratto", "documento contrattuale distinto dai precedenti", "specifiche clausole" attraverso i quali viene direttamente o indirettamente determinato il compenso dovuto al professionista.

Poiché l'obiettivo della legge sull'equo compenso è quello di proteggere il professionista da committenti forti in grado di imporre condizioni economiche pregiudizievoli per la qualità della prestazione richiesta e tenendo conto che a quella categoria di committenti è equiparata la P.A., l'accettazione da parte dell'operatore economico di condizioni economiche non eque a termini della legge n. 49/2023 gli attribuisce comunque il diritto di ricorrere al giudice per ottenere il ricalcolo del corrispettivo secondo le previsioni del DM 17 giugno 2016.
Ne consegue quindi che l'adesione del professionista alla sollecitazione della P.A. (bando di gara, indagine volta a sollecitare manifestazioni di interesse, bando per la predisposizione di un elenco di fiduciari, richiesta di preventivo economico propedeutico a un affidamento diretto), la successiva presentazione di una offerta economica che preveda un compenso non equo e la conseguente stipula della convenzione di incarico che preveda la deroga dei parametri, non precludono al medesimo professionista l'esercizio dei diritti previsti dalla legge n. 49/2023. Diritti che possono quindi essere fatti valere anche al termine del rapporto allorché la stazione appaltante eroghi il compenso non equo sebbene concordato.

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

In materia di SIA la questione che si pone (e si è posta l'Anac) è quella di capire se l'applicazione della legge sull'equo compenso consenta ancora alla P.A. di affidare incarichi in base ad un confronto competitivo tra gli operatori sull'offerta economica.
Ricordo infatti che l'art. 3, comma 3, della legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole della convenzione di incarico – ma il riferimento è da ritenersi allargato agli atti delle procedure di gara – che riproducono disposizioni di legge o attuano principi contenuti nella normativa dell'Unione Europea.
Inoltre il ricordato art. 41, comma 15, del Codice dei contratti pubblici che attua le direttive di settore della U.E., se da un lato stabilisce il dovere delle stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi SIA applicando il decreto parametri, dall'altro si riferisce a tale corrispettivo come quello da porre a "base di gara dell'affidamento".

Il Codice dei contratti pubblici, per la prima volta, fissa i principi generali della materia, primo dei quali quello del risultato dell'azione amministrativa in termini di tempestività e migliore rapporto tra qualità e prezzo dell'affidamento (art. 1). A cui si aggiungono quelli della fiducia nell'azione legittima dell'amministrazione (art. 2) e il favor per l'accesso al mercato del maggior numero di operatori economici (art. 3). Questi tre principi sono la chiave per interpretare e applicare le disposizioni del Codice (art. 4).
Tra i principi generali vi è anche quello a tutela della qualità del lavoro professionale con il divieto di prestazioni gratuite e l'obbligo di garantire l'equo compenso (art. 8).

Rispetto a tale contesto di principi e di regole, l'interpretazione che appare più coerente per integrare e coordinare la previsione dell'art. 41 del Codice con il rispetto della legge sull'equo compenso è a mio avviso quella che per i SIA veda:

1) il compenso obbligatoriamente determinato a termini del DM 17 giugno 2016, da considerarsi fisso e non suscettibile di riduzione nel caso di affidamento diretto (SIA di importo inferiore a Euro 140 mila);

2) nel caso di affidamento dei SIA secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (SIA di importo superiore a Euro 140 mila) il confronto tra gli operatori deve avvenire sempre a prezzo fisso come ammesso dall'art. 108, comma 5, del Codice in base al quale: *"l'elemento relativo al costo ... può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"* tenendo conto che lo stesso articolo fa espressamente salve le disposizioni legislative e regolamentari relative al prezzo di determinati servizi ovvero, per i SIA dal 22 maggio 2023, la legge sull'equo compenso;

3) tenendo conto che il DM 17 giugno 2016 distingue il corrispettivo di questi servizi nelle due componenti del compenso e delle spese generali, è consentito l'affidamento diretto o il confronto economico tra operatori applicando una riduzione di questa seconda voce di costo rispetto al forfait massimo previsto dal decreto;

Partita IVA 01524950506 – Codice Fiscale DLL GPT 67A27 G702Q

4) al ribasso proposto dall'operatore sulla componente delle spese si applicherà tuttavia il controllo della staziona appaltante secondo la disciplina delle offerte anormalmente basse, sia nel caso di affidamenti sulla base del confronto competitivo tra operatori, sia nel caso di affidamento diretto a termini rispettivamente degli artt. 110 e 54, comma 1, del Codice;

5) la soglia dell'anomalia in questi casi va individuata nella riduzione delle spese tale da determinare indirettamente una diminuzione del compenso tenendo conto che la legge n. 49/2023 pone una presunzione assoluta di nullità per quelle clausole della convenzione di incarico che impongano al professionista la rinuncia al rimborso delle spese o una riduzione tale da incidere sull'equità del compenso (art. 3, commi 1 e 2 lettera e).

Come richiesto dall'Anac e dai vertici nazionali delle professioni tecniche, è auspicabile che prima della Magistratura, sia il Governo o il Parlamento a intervenire per fare chiarezza sulla questione al fine di semplificare il lavoro delle stazioni appaltanti e degli operatori interessati.

* * *

4. La variazione del costo dell'opera e i suoi effetti sul compenso dei SIA

Data la genericità del quesito, prendo in considerazione l'ipotesi in cui a variare è il costo dell'opera dopo l'affidamento dell'incarico, NON anche le prestazioni richieste al professionista che restano le medesime già affidate (non considero quindi una estensione dell'oggetto del contratto originario).

La questione posta va analizzata mettendo in relazione il principio dell'equo compenso (art. 8 Codice), il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale a fronte di circostanze sopravvenute alla stipula (art. 9) e la legge n. 49/2023.

In base all'art. 9, commi 1 e 2, del Codice allorché sopravvengano alla stipula del contratto circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha il diritto di rinegoziare secondo buona fede le condizioni contrattuali.

L'art. 9 pone un limite alla rinegoziazione nel senso che essa deve determinare un riequilibrio del contratto senza alterarne la sostanza economica poiché altrimenti il contratto si risolve e la stazione appaltante deve avviare una nuova procedura di affidamento.
L'art. 120, comma 6, del Codice che si occupa della modifica dei contratti in corso di esecuzione attuando i principi dell'art. 9, individua i casi di variazioni sostanziali che vanno oltre il riequilibrio del contratto. Riporto i primi due casi perché inerenti alla questione posta:

A) la modifica al contratto che introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di:
- ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata;
- attirare ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

Aggiungerei anche la mancanza dei requisiti di ordine speciali dell'operatore affidatario per l'esecuzione del contratto come rinegoziato.

B) La modifica che cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale.

Quest'ultimo riferimento alla convenzione di incarico ci riporta all'art. 9, nella parte in cui stabilisce che le stazioni appaltanti "favoriscono" l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione (comma 4).
Questa previsione pone un obiettivo che a mio avviso costituisce un vero e proprio dovere a fronte della normativa sopravvenuta sull'equo compenso. Se infatti l'applicazione dei parametri ministeriali è imposta nella determinazione del corrispettivo dei SIA in fase di formazione del contratto, l'introduzione di una clausola di rinegoziazione è altrettanto doverosa in previsione della fase esecutiva allorché si verifichi una variazione imprevista e imprevedibile del costo dell'opera. L'applicazione delle tabelle al nuovo importo non cambierebbe la sostanza economica del contratto ma ne consentirebbe un riequilibrio: l'adeguamento cioè al medesimo criterio iniziale di calcolo e ai medesimi parametri imposti per legge a garanzia dell'equo compenso.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice la revisione dei prezzi è infatti imposta nelle clausole dei documenti di gara o dell'affidamento. Un obbligo funzionale all'applicazione anche della legge sull'equo compenso delle prestazioni di SIA. La clausola farà quindi riferimento alle tabelle ministeriali da applicare in relazione all'incremento sopravvenuto del costo dell'opera, ricorrendo le altre condizioni previste dalla norma.

Se la stazione appaltante – obbligata a garantire l'equo compenso ai prestatori SIA ai sensi dell'art. 8 del Codice e della Legge n. 49/2023 – non inserisce le clausole di revisione dei prezzi o di rinegoziazione negli atti di gara o di affidamento, si applicherà l'art. 120 comma 8 del Codice in base al quale a fronte dell'istanza di parte *"... nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione"*.
Nel caso in cui l'operatore avesse già eseguito la prestazione – tenuto conto che la richiesta di rinegoziazione non sospende l'esecuzione del contratto (art. 120, comma 8, del Codice) – il giudice rideterminerà il compenso dovuto per l'attività professionale prestata a termini dell'art. 3, commi 5 e 6, della Legge n. 49/2023 applicando i parametri ministeriali sulla base del costo aggiornato dell'opera.

* * *

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Spero di avere fornito il contributo richiesto.
Resto come sempre a disposizione.
Cordiali saluti

Avv. Gian Pietro Dalli

Partita IVA 01524950506 – Codice Fiscale DLL GPT 67A27 G702Q